

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014

Giorni rispetto alla votazione	Data	Adempimenti	Riferimenti normativi	Tematiche
Entro il 90° giorno antecedente la votazione	Entro il 24 febbraio 2014	Presentazione al sindaco del comune di residenza da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo in Italia della domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il comune.	Art. 2 dl. 24 giugno 1994, n. 408	Voto degli stranieri in Italia
Entro l'80° giorno antecedente la votazione	Entro il 6 marzo 2014	Presentazione della domanda per esercitare il diritto di voto in un altro paese dell'Unione europea da parte dei cittadini che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio e per i loro familiari conviventi.	Art. 3 dl. 24 giugno 1994, n. 408	Voto degli italiani all'estero
Entro il 50° giorno antecedente la votazione	Scadenza: 5 aprile 2014 - DECRETO PUBBLICATO IL 18 MARZO 2014	Approvazione del decreto di convocazione dei comizi da parte del Presidente della Repubblica (17 marzo 2014) e sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 marzo 2014).	Art. 7 l. 24 gennaio 1979, n. 18	Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni	Dal 19 marzo 2014	Possibilità di raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.	Art. 14 l. 6 luglio 2012, n. 96 e art. 7 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle liste e dei candidati
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 18 marzo 2014	Obbligo per i comuni di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti , in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi.	Artt. 20 e 19 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 18 marzo al 25 maggio 2014	Inizio del divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Divieto di comunicazione istituzionale
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 18 marzo al 25 maggio 2014	Nelle trasmissioni informative riconducibili ad una testata giornalistica di telegiornali o giornali radio, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In tutte le altre trasmissioni la loro presenza è vietata .	Artt. 20 e 1 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Dal 18 marzo al 25 maggio 2014	Divieto di fornire in qualunque trasmissione radio-televisiva, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. Questo divieto vale per le trasmissioni radio-televisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti.	Art. 5 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Dal 18 marzo 2014	La comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare , nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute , tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento; c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione in caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi .	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle elezioni	Dal 18 marzo al 23 maggio 2014	<p>Obbligo per gli editori di quotidiani e periodici, che intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, di darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro.</p> <p>Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico-elettorale:</p> <p>a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.</p> <p>La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.</p>	Art. 7 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Dalle ore 8 alle ore 20 del 49° giorno e dalle ore 8 alle ore 16 del 48° giorno antecedente la votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 del 6 aprile e dalle ore 8 alle ore 16 del 7 aprile 2014	<p>Deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno.</p> <p>All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Il deposito del contrassegno dev'essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.</p> <p>All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:</p> <p>a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale; b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni di:</p> <p>1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati; 2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.</p> <p>Mentre la designazione di cui alla lettera a) è obbligatoria, la seconda è facoltativa, ma nel caso in cui non siano presentati è pregiudicata la possibilità di effettuare le designazioni di cui ai numeri 1) e 2).</p>	Artt. 11 e 31 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e artt. 14-16 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 47° e 46° giorno antecedente la votazione	Entro l'8 e il 9 aprile 2014	<p>Esame da parte del Ministero dei contrassegni presentati. Compiuto l'esame, il Ministero, per i contrassegni risultati regolari, restituisce entro il 47° e 46° giorno antecedente la votazione un esemplare al rispettivo depositante con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità. Qualora i contrassegni risultino essere in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero, sempre tra il 47° e il 46° giorno antecedente quello della votazione, inviterà i depositanti a sostituirli entro 48 ore dalla notifica dell'avviso contenente il suddetto invito alla sostituzione. Contro le decisioni del Ministero è ammessa opposizione all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione. Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione man mano che le stesse saranno presentate. Il predetto ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.</p>	Art. 11 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 16 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Adempimenti delle amministrazioni pubbliche
Entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi	Entro il 7 aprile 2014	<p>Invio a cura dei comuni ai cittadini italiani residenti in Stati non membri della Comunità europea della cartolina-avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.</p>	Art. 50 l. 24 gennaio 1979, n. 18	Voto degli italiani all'estero
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Entro il 10 aprile 2014	<p>Affissione a cura dei sindaci del manifesto di convocazione dei comizi con cui si comunica agli elettori la data di svolgimento delle elezioni e dell'eventuale turno di ballottaggio.</p>	Art. 11 dpr 30 marzo 1957, n. 361	Pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi

<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 40° giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 39° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Dalle ore 8 alle ore 20 del 15 aprile e dalle ore 8 alle ore 20 del 16 aprile 2014</p>	<p>Presentazione delle liste dei candidati, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale. Insieme alla dichiarazione di presentazione della lista devono essere presentati: il certificato nel quale si attesta che i sottoscrittori della lista sono elettori di un comune della circoscrizione; la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato; la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità; il certificato con cui si attesta che ciascuno dei candidati della lista è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento di 30.000 (3.000 elettori), pena la nullità della lista. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dalla sottoscrizione. In caso di liste esenti dalle sottoscrizioni, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante da loro incaricato con mandato autentificato da notaio o dai rappresentanti presso l'ufficio circoscrizionale, purché, nell'atto di designazione, sia stato loro conferito anche tale mandato, o venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio.</p> <p>Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.</p> <p>Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati aventi 25 anni al 25 maggio non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento le risorse spettanti al partito politico per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.</p> <p>Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. In questo caso, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.</p> <p>La dichiarazione di presentazione deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, a ricevere comunicazioni e proporre ricorsi e ad assistere alle operazioni di sorteggio.</p>	<p>Artt. 4 e 12 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 9 del 28 dicembre 2013, n. 149</p>	<p>Adempimenti delle liste e dei candidati</p>
<p>Entro il 36° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Entro il 19 aprile 2014</p>	<p>Esame da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale delle liste presentate. L'Ufficio decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista. L'Ufficio elettorale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti e correzioni formali e per prendere le proprie decisioni. Successivamente l'Ufficio emana le ulteriori, suddette decisioni. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.</p> <p>Successivamente l'ufficio elettorale circoscrizionale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste rappresentanti di minoranze linguistiche collegate con altre liste assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate.</p>	<p>Art. 13 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e artt. 22 e 23 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361</p>	<p>Adempimenti delle amministrazioni pubbliche</p>

Dalla data di presentazione delle candidature	Dal 16 aprile 2014	Possibilità per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali di trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi , sulla base dei seguenti criteri: a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e tra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche ; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione ; g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente. La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica.	Art. 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Tra il 33° e il 30° giorno antecedente la votazione	Tra il 22 e il 25 aprile 2014	Definizione da parte della giunta comunale degli spazi da destinare all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti elettorali da parte delle liste che partecipano all'elezione. Gli spazi destinati alle liste partecipanti alle elezioni verranno suddivisi assegnando ad ognuna uno spazio di 2mt per 1mt, seguendo l'ordine di ammissione delle liste. Nel caso in cui entro il 34° giorno antecedente la votazione non siano ancora state comunicate le liste ammesse, la ripartizione degli spazi tra le liste verrà effettuata entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse.	Artt. 2-5 l. 4 aprile 1956, n. 212	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 25 aprile 2014	Divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.	Art. 6 l. 4 aprile 1956, n. 212	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 25 aprile 2014	Inizio della possibilità di tenere riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.	Art. 7 l. 24 aprile 1975, n. 130	Propaganda elettorale
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Dal 25 aprile 2014	Inizio della possibilità di invio di materiali di propaganda elettorale a tariffa postale agevolata.	Artt. 20 e 17 l. 10 dicembre 1993, n. 515	Propaganda elettorale
Entro il 22° giorno antecedente la votazione	Entro il 3 maggio 2014	Designazione da parte dei delegati per ciascun Paese membro della Comunità europea di un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati. La designazione va presentata al capo dell'Ufficio consolare.	Art. 31 l. 24 gennaio 1979, n. 18	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il 15° giorno antecedente la votazione	Entro il 10 maggio 2014	Invio del certificato elettorale agli elettori residenti all'estero o temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o di studio che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.	Art. 4 l. 24 giugno 1994, n. 408	Voto degli italiani all'estero
Dal 15° giorno antecedente la votazione	Dal 10 maggio 2014	Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere , nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.	Art. 8 l. 22 febbraio 2000, n. 28	Disciplina della comunicazione politica
Entro l'8° giorno antecedente la votazione	Entro il 17 maggio 2014	Obbligo per i sindaci di pubblicare nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto contenente i nomi dei candidati e le liste nell'ordine sorteggiato e i relativi contrassegni.	Art. 13 l. 24 gennaio 1979, n. 18	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione	Dal 23 al 25 maggio 2014	Apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, la consegna dei duplicati e il rinnovo delle tessere elettorali dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.	Art. 400 lettera g) l. 27 dicembre 2013, n. 147	Adempimenti delle amministrazioni comunali
Entro il venerdì o il sabato o il giorno della votazione prima del suo inizio	Entro il 23 maggio oppure entro il 24 maggio oppure entro le ore 7 del 25 maggio 2014	Designazione da parte dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature dei delegati di lista presso gli uffici elettorali di sezione. L'atto di designazione dei delegati presso gli uffici elettorali di sezione dev'essere presentato al segretario del comune entro il 23 maggio oppure direttamente a ciascun presidente di sezione il pomeriggio del 24 maggio o la mattina del 25 maggio, purché prima dell'inizio della votazione.	Art. 25 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Adempimenti delle liste e dei candidati
Entro il giorno precedente quello della votazione o il giorno della votazione prima del suo inizio	Entro il 24 maggio o entro le ore 7 del 25 maggio 2014	Designazione da parte dei delegati per ciascun Paese membro della Comunità europea di un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare. La designazione va presentata al capo dell'Ufficio consolare entro il giorno precedente o direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.	Art. 31 l. 24 gennaio 1979, n. 18	Adempimenti delle liste e dei candidati

Nel giorno antecedente la votazione e nel giorno stabilito per le elezioni	Dalle 24 del 23 maggio 2014	Divieto di organizzare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di affiggere nuovi manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200mt dall'ingresso delle sezioni elettorali. Fine della trasmissione su mezzi radio-televisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica.	Art. 9 l. 4 aprile 1956, n. 212 e art. 9-bis del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807	Propaganda elettorale
Entro le ore 12 del giorno della votazione	Entro le ore 12 del 25 maggio 2014	Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali , che va presentata alla cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna circoscrizione, la quale ne rilascia ricevuta. Designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali , che va presentata alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo di provincia, la quale ne rilascia ricevuta.	Art. 12 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 25 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361	Adempimenti delle liste e dei candidati
Giorno della votazione	25 maggio 2014	Si vota dalle 7 alle 23 del 25 maggio 2014.	Art. 16 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 399 l. 27 dicembre 2013, n. 147	Votazione
Operazioni di scrutinio	Dalle ore 23 del 25 maggio 2014	Lo scrutinio delle elezioni europee comincia al momento della chiusura delle operazioni di voto alle 23. Le operazioni di scrutinio devono proseguire senza interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.	Art. 16-24 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e art. 1 d.l. 21 maggio 1994, n. 300	Votazione